


Publicato il 31/12/2020

N. 00876/2020 **REG.PROV.PRES.**
N. **01984/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1984 del 2020, proposto da
Ac Gente in Movimento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Giovanna Scaletta, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo,
Regione Siciliana - Presidenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in
Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

Comune di Castelbuono, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non
costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del DDG n. 2141/S6 del 2.10.2020 con particolare riferimento all'allegato "B"

(Istanze Idonee non finanziabili) nella parte in cui attribuisce all'odierna parte ricorrente un punteggio pari ad 87 punti, ritenendo, quindi, il progetto presentato idoneo, ma non finanziabile e con riferimento all'allegato "A" nella parte in cui non include l'odierna parte ricorrente tra i progetti "Idonei Finanziabili";

- del verbale unico del 4 Agosto 2020 e dell'allegata scheda di valutazione del soggetto proponente cod. id. 174 AC Gente in Movimento, nella parte in cui attribuisce all'odierna parte ricorrente un punteggio pari ad 1 punto con riferimento al criterio 2.b e un punteggio pari a 3 punti con riferimento al criterio 2.c, conosciuta solo a seguito dell'accesso agli atti concesso con nota prot. n. 45291 del 2.11.2020;

- del verbale unico relativo alla seduta del 9 settembre 2020 nella parte in cui omette di esaminare e di verificare il punteggio ottenuto dall'AC Gente in Movimento anche con riferimento ai criteri 2.b e 2.c dell'Avviso per la presentazione di istanze per il sostegno delle spese di realizzazione di manifestazioni a rilevanza turistico, conosciute solo a seguito dell'accesso agli atti concesso con nota prot. n. 45291 del 2.11.2020;

- nonché di ogni ulteriore atto antecedente, successivo, presupposto, consequenziale ed esecutivo rispetto alla suddetta graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che con istanza del 30.12.2020, il difensore della parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla notifica del ricorso, come ordinato con l'ordinanza n. 1236/2020 del 24.12.2020, mediante pubblici proclami, atteso "*- che nell'allegato A) del D.D.G. n. 2141/2020 sono indicati numerosi soggetti di cui la maggioranza rappresentati da associazioni culturali;*

- che gli indirizzi delle sedi legali delle suddette associazioni non sono facilmente reperibili non esistendo a tutt'oggi un registro delle associazioni dal quale evincere i riferimenti delle associazioni medesime, ivi inclusi eventuali indirizzi pec abilitati al ricevimento delle notifiche giudiziali;

- *che, visto il periodo di emergenza sanitaria, l'accesso all'U.N.E.P. risulta fortemente contingentato ed è tutt'altro che immediata la possibilità di fissare un appuntamento presso il suddetto ufficio;*
- *che il termine fissato nell'ordinanza n. 1236/2020 per espletare le attività di notifica scadrà il prossimo 22/01/2021;*
- *che, pertanto, la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza nei modi ordinari è particolarmente difficile;”;*

Considerato che, alla luce delle circostanze sopra rappresentate, sussistono i presupposti per disporre l'autorizzazione ad effettuare l'integrazione del contraddittorio per mezzo dei pubblici proclami;

Considerato che l'integrazione così disposta deve essere effettuata nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., coordinandosi le disposizioni che seguono con quanto disposto in ordinanza n. 1236/2020; e, pertanto, l'integrazione deve essere effettuata mediante pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni, sul sito web istituzionale dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, indicato nell'art. 11 dell'Avviso per la presentazione di istanze, di un apposito avviso contenente: a) copia del presente decreto nonché dell'ordinanza n. 1236/2020 e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di cui trattasi di cui alla D.D.G. n. 2141S6 del 2 Ottobre 2020 (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile); c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

- deve essere confermato per l'espletamento del predetto incombenza il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza n. 1236/2020;
- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione ut supra indicato, si conferma che parte ricorrente è onerata di depositare attestazione

comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni 15 (quindici), entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del predetto termine;

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per mezzo dei pubblici proclami nei termini e nei modi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 31 dicembre 2020.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Ai sensi dell'art. 136, comma 2 ter c.p.a. e dell'art. 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la sottoscritta Avv. Martina Giovanna Scaletta attesta che la presente copia informatica del decreto monocratico n.8 76/2020 Reg. Prov. Cau. relativo al giudizio iscritto al RG n. 1984/2020 è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico del ricorso RG 1984/2020 TAR Palermo.
FIRMATO DIGITALMENTE